

# Trovarisposte

**I nostri esperti****COMMERCIALISTI**Mario Luca Rizzi  
Antonella Di Giustodell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili**NOTAIO**

Marina Campeggi

del Collegio notarile di Bergamo

**CONSULENTI DEL LAVORO**

Paolo Alghisi

del Centro studi  
consulenti del lavoro di Bergamo**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**

Francesco Cortesi

dello Sportello condomino  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Commercialista

**RISPOSTA N. 1.842**

### L'addolcitore per l'acqua gode delle detrazioni?

*È possibile considerare l'installazione di un addolcitore d'acqua casalingo quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione Irpef del 50%?*

\_ LETTERA FIRMATA

La risposta è positiva in considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione Irpef del 50% è riconosciuta sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie se interessano le parti comuni e soltanto per le manutenzioni straordinarie se riguardano le singole unità abitative.

Nella Circolare 13.5.2011, n.20/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di «addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni», è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui «l'installazione degli addolcitori domestici

comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell'abitazione e/o degli impianti relativi».

**RISPOSTA N.1.843**

### Recupero edilizio sull'immobile ereditato

*Ho ereditato un appartamento, posso usufruire delle detrazioni per il recupero edilizio spettanti al de cuius?*

\_ LETTERA FIRMATA

Nel caso di trasferimento dell'immobile mortis causa, le rate residue della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis del Tuir spettanti al soggetto deceduto possono essere fruite esclusivamente dall'erede o dagli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Detenzione materiale e diretta dell'immobile significa che l'erede o gli eredi assegnatari hanno la «immediata disponibilità del bene», potendone disporre liberamente e a proprio piacimento, a prescindere, quindi, dalla circostanza che

abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 24/E/2004. Il requisito della detenzione deve sussistere per ciascuno degli anni per i quali l'erede intenda fruire delle residue rate di detrazione e per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento: ne consegue che non è possibile detrarre le quote relative ad annualità in cui l'immobile viene concesso in comodato o in locazione e che se il bene dovesse essere locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà, per quell'annualità, beneficiare della quota di detrazione.

**RISPOSTA N. 1.844**

### Separazione e detrazioni per i figli

*Posso usufruire di qualche detrazione/deduzione per il mantenimento dei figli e del coniuge a seguito di separazione? Su quali posso contare?*

\_ LETTERA FIRMATA

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dall'accordo raggiunto a seguito di

convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile.

Per contro non sono deducibili gli assegni o la quota-parte degli stessi destinati al mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell'assegno periodico finalizzata al mantenimento del coniuge da quella dei figli,

l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

È deducibile anche il cosiddetto contributo casa, cioè la somma corrisposta per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali del coniuge, tenendo presente che se l'immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese.

